II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

relativa al principio della settimana di quaranta ore e al principio delle quattro settimane di ferie annue retribuite

(75/457/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI

di prendere le misure adeguate conformemente alla pratica ed alle condizioni nazionali esistenti, per via legislativa, ovvero incoraggiando le parti sociali a concludere contratti collettivi, ovvero con ogni altro mezzo per raggiungere i seguenti fini :

1. deve essere applicato in tutta la Comunità e in tutti i settori entro il 31 dicembre 1978 e, se possibile, prima di tale data, il principio della settimana di quaranta ore secondo il quale la durata della settimana di lavoro normale (cioè il periodo per cui non sono di applicazione le disposizioni relative alle ore straordinarie), stabilita dalla legislazione nazionale, mediante contratti collettivi o con ogni altro mezzo, non deve superare le quaranta ore.

 Si può tuttavia prevedere per certi settori che tale principio venga applicato entro un termine convenuto tra le parti direttamente interessate.

 Si può prevedere inoltre che tale principio non si applichi a taluni settori e attività a causa della loro specifica natura ; lo stesso vale per il personale soggetto ad una regolamentazione di diritto pubblico, oppure, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, per il personale che si trova in una posizione equivalente ;

2. l'applicazione del principio di cui al punto 1 non può avere come conseguenza riduzioni della retribuzione ;

3. deve essere applicato in tutta la Comunità e in tutti i settori entro il 31 dicembre 1978 e, se possibile, prima di tale data il principio delle quattro settimane di ferie annue retribuite, secondo il quale la durata minima delle ferie annue retribuite, per le persone che soddisfano a tutte le condizioni richieste per beneficiare di pieno diritto alle ferie, deve, a scelta degli Stati membri, o essere di quattro settimane o corrispondere all'esonero da un numero di giorni lavorativi pari al quadruplo di quello convenuto per settimana ; l'applicazione di questo principio implica che i giorni festivi legali retribuiti, che cadono nel periodo delle ferie annue retribuite, sono compensati con un pari numero di giorni da aggiungersi alle ferie annue retribuite.

 Si può tuttavia prevedere per certi settori che tale principio venga applicato entro un termine convenuto tra le parti direttamente interessate ;

[1] GU n. C 55 del 13. 5. 1974, pag. 49.
[2] GU n. C 109 del 19. 9. 1974, pag. 50.

4. le disposizioni in materia di retribuzione delle ferie devono, se necessario, essere emendate così da tener conto dell'applicazione del principio di cui al punto 3 ; l'applicazione di questo principio non deve recare pregiudizio alle persone interessate per quanto riguarda la retribuzione delle ferie ;

INVITA GLI STATI MEMBRI

1. a presentare alla Commissione una relazione, entro la scadenza del termine previsto, sulle misure prese per l'applicazione delle disposizioni della presente raccomandazione ;

2. a fornire alla Commissione, nelle relazioni che le sono trasmesse per l'elaborazione della relazione annuale della Commissione sull'evoluzione della situazione sociale nella Comunità, informazioni sull'evoluzione della situazione in materia di durata della settimana di lavoro e di ferie annue retribuite.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR